



PROCURA GENERALE
Corte di appello
TRENTO

5.4.2024

N. 1746/2024 – 2.1

Ai Sigg. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

del DISTRETTO

e p.c. Al Sig. AVVOCATO GENERALE

Sezione Distaccata BOLZANO

Ai Sigg. SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI

OGGETTO: criteri di orientamento distrettuali in materia di comunicazione istituzionale degli uffici requirenti del distretto e della polizia giudiziaria ed in materia di esternazioni dei magistrati.

Premessa. A distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2021, e della circolare illustrativa delle nuove norme sui rapporti con gli organi d'informazione, emanata da questa Procura generale il 13 marzo 2022, si pone la necessità di una rimediatazione della materia, anche alla luce dell'esperienza operativa maturatasi in questo arco temporale di piena ripresa dell'attività lavorativa, cessato il periodo pandemico.

Le ragioni di intervento *in subiecta materia* del Procuratore generale si rinvencono nel disposto di cui all'articolo 6, decreto legislativo n. 106 del 2006, e nei conseguenti compiti di vigilanza che esso impone, laddove recita che *<<il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie*

di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale>>, e laddove i doveri di cui all'articolo 5, riguardano proprio i rapporti degli uffici del pubblico ministero con gli organi di informazione.

Pur rimanendo in larga parte attuali le considerazioni e le disposizioni contenute nella circolare del 13 marzo 2022, si presenta più opportuno provvedere ad una riscrittura integrale degli orientamenti distrettuali in materia di comunicazione istituzionale degli uffici requirenti del distretto e della polizia giudiziaria, sia per evitare problemi di coordinamento tra disposizioni che si susseguono nel tempo, sempre forieri di incertezze e di dubbi interpretativi, sia perché i presenti orientamenti abbracciano anche il più ampio profilo delle esternazioni dei magistrati.

1. Centralità del Procuratore della Repubblica Va innanzitutto ricordato e rimarcato come, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 106 del 2006, sia il procuratore della Repubblica a dover mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.

Trattasi di disposizione oltremodo opportuna perché consente una trattazione unitaria della materia, assicura una conoscenza diretta dei mezzi di informazione, e consente di coordinare gli spazi di autonoma informazione da riservare legittimamente alle forze di polizia.

Inoltre, la centralizzazione delle competenze evita la formazione ed il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione ed assicura che le comunicazioni relative alle attività istituzionali degli uffici del pubblico ministero siano fornite in modo impersonale, attribuendole all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

1.1. Modalità comunicative e condizioni Il decreto legislativo n. 188 del 2021, ha, quale duplice finalità che ne costituisce canone ermeneutico fondante, *da un lato* la tutela della presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagini, e *dall'altro* l'esclusione della personalizzazione delle indagini; per questo esso pone rigorose condizioni nelle modalità comunicative con la stampa ed i *mass media* in generale, che debbono avvenire unicamente tramite comunicati ufficiali

ovvero, nei soli casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, anche mediante conferenze stampa, e nelle relative condizioni.

Le condizioni che giustificano una comunicazione istituzionale da parte dell'ufficio del pubblico ministero sono oggi rigorosamente e tassativamente indicate nell'articolo 5, comma 2-*bis*, decreto legislativo n. 106 del 2006, laddove si prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico, con il contenuto parzialmente vincolato rappresentato dalla necessità di chiarire la fase in cui il procedimento pende e di assicurare il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con pronuncia di condanna irrevocabile.

Va rimarcato come sia il comunicato stampa, che la conferenza stampa, richiedano, quali condizioni legittimanti, la necessità per la prosecuzione delle indagini ovvero la presenza di altre specifiche ragioni di interesse pubblico; solo per le conferenze stampa, peraltro, considerate le ragioni di particolare rilevanza pubblica che debbono giustificarle, è previsto l'obbligo di un atto formale e motivato in ordine alle specifiche ragioni di interesse pubblico ricorrenti nella fattispecie: trattasi di atto non giurisdizionale che rimane esterno e non va quindi inserito nel fascicolo del procedimento e l'esigenza di una motivazione effettiva e riferita al caso concreto esclude l'uso di formule di stile stereotipate o meramente assertive della sussistenza dei presupposti di legge, che si risolverebbero in una motivazione apparente.

2. Specifiche Alla luce di quanto indicato al precedente paragrafo, quindi:

a) quanto alle esigenze investigative: se è buona regola di condotta in grado di garantire le esigenze di riserbo e di rispetto della presunzione di non colpevolezza, contemperandole con quelle dell'informazione, quella di evitare l'indicazione dei nomi/generalità e delle immagini delle persone coinvolte, e di evitare descrizioni inutilmente analitiche del fatto idonee a consentire una tale identificazione, va d'altro canto ricordato come, a mente dell'articolo 329 cod. proc. pen., ed in deroga alla disciplina di rigore dettata dall'articolo 114, cod. proc. pen., è previsto che, con provvedimento motivato, il pubblico ministero, ove strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, possa consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi: in tale ipotesi il pubblico ministero potrebbe autorizzare, per ragioni investigative, l'indicazione delle generalità, la diffusione di immagini, ecc., se ed in quanto ciò possa ritenersi strettamente necessario per il

buon esito degli ulteriori approfondimenti e per lo sviluppo dell'indagine penale, pur con la precisazione doverosa che trattasi comunque di contesto investigativo provvisorio sul quale, quindi, non può fondarsi un giudizio di colpevolezza dell'interessato.

Nel resto: *da un lato* va ribadito, in ordine alla possibilità di consegnare copia di atti del procedimento non coperti da segreto in occasione di conferenze stampa, che é possibile, per chiunque vi abbia interesse, chiedere ed ottenere, fermi i divieti di pubblicazione di cui all'articolo 114 cod. proc. pen., il rilascio di copie di atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. pen., di talché, una volta che il Procuratore della Repubblica abbia ritenuto sussistere i presupposti per una conferenza stampa in ragione della particolare rilevanza pubblica dei fatti, ben può ritenersi che gli organi di informazione debbano considerarsi titolari di un interesse qualificato sulla base del quale potere richiedere ed ottenere copia di atti del procedimento, anche se, come ricordato nella previgente circolare, l'articolo 114 cod. proc. pen., prevede il rilascio su richiesta di chi vi abbia interesse, tanto portando ad escludere la possibilità di diffondere e distribuire di propria iniziativa, in occasione di una conferenza stampa, copie di atti del procedimento; *dall'altro*, va ricordata l'entrata in vigore della recente legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, ribattezzata da alcuni esponenti del giornalismo e del mondo politico con l'epiteto di "legge bavaglio", che, all'articolo 4, nell'ottica di completare il percorso di adeguamento alla direttiva 2016/343/UE, in tema di presunzione di innocenza, pone tra i principi e i criteri direttivi il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

b) quanto alle ragioni di interesse pubblico: le stesse non possono che declinarsi in relazione all'esigenza di informazione della collettività rispetto allo specifico fatto reato, anche in funzione del contesto territoriale di riferimento; vanno quindi apprezzate, ad esempio, la particolare gravità del fatto, l'esigenza di evitare equivoci o fraintendimenti informativi derivanti da notizie contrastanti, ovvero *fake-news*, ovvero, ancora, ricostruzioni congetturali foriere di disorientamento dell'opinione pubblica;

c) quanto alle modalità comunicative: rimarcato che i rapporti con gli organi di informazione, in virtù del testuale disposto di cui all'articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 106 del 2006, debbono avvenire unicamente tramite comunicati

stampa o conferenze stampa ed alle sole condizioni della necessità per la prosecuzione delle indagini ovvero della presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico, sono da ritenersi non consentite modalità comunicative diverse, quali *chat, mailing list et similia*, laddove queste non si limitino a meri strumenti di divulgazione o trasmissione dei comunicati stampa, perché altrimenti si presenterebbero piuttosto come dirette a soddisfare esigenze di acquisizione della notizia e non già esigenze di pubblico interesse ovvero di necessario approfondimento investigativo; pienamente corretti, invece, l'utilizzo del sito *web* dell'ufficio per ampliare la diffusione dei fruitori del comunicato ovvero della conferenza stampa, e l'istituzione di uffici stampa, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica ovvero del magistrato delegato ai rapporti con la stampa, al fine di pervenire ad una migliore e più efficace tecnica di comunicazione attraverso modelli caratterizzati da accessibilità, chiarezza, completezza, sinteticità, efficacia e consapevolezza etica, nello spirito di trasparenza e controllabilità della funzione giudiziaria.

2.1. Ruolo dei sostituti procuratori della Repubblica A precisazione ed a modifica di quanto disposto con la previgente circolare del 13 marzo 2022, vanno individuati i seguenti criteri di orientamento:

a) partecipazione del magistrato titolare delle indagini alle conferenze stampa: va ricordato che la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, di data 11 luglio 2018, contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione, fornisce utili spunti operativi tuttora valevoli pur nell'innovato quadro normativo di riferimento; in proposito, la stessa consente, a determinate condizioni, la possibilità della partecipazione dei sostituti agli incontri con la stampa del capo dell'ufficio, partecipazione che, nei limiti indicati dall'organo di autogoverno, appare pienamente in linea con il *novum* normativo introdotto dal decreto legislativo n. 188 del 2021, giacché, una volta stabilito di indire una conferenza stampa, la possibilità della presenza anche del magistrato che ha condotto le indagini può contribuire a fornire una informazione corretta ed effettivamente maggiormente aderente alla realtà dei fatti, ove, sempre in conformità al principio di responsabilità del Procuratore, sia idonea ad assicurare ogni più opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal capo dell'ufficio.

A tali condizioni, quindi, e nell'ambito delle determinazioni a tal fine ritenute più opportune dal Procuratore della Repubblica, ben può ritenersi che il magistrato titolare delle indagini possa partecipare alle conferenze stampa;

b) dovere di leale collaborazione: la citata Risoluzione consiliare prevede che, in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell'ufficio informino tempestivamente il capo dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza; tale previsione, da inserire nei documenti organizzativi degli uffici, conserva piena validità anche alla luce del vigente ordinamento normativo, che esalta la centralità del ruolo del Procuratore della Repubblica nella comunicazione istituzionale dell'ufficio, in quanto assicura al capo dell'ufficio la conoscenza di ogni più utile elemento idoneo a fornire una corretta informazione, e costituisce criterio di orientamento distrettuale per i magistrati del pubblico ministero.

3. Attribuzione di un nome all'indagine L'articolo 5, comma 3-ter, decreto legislativo n. 106 del 2006, vieta, nei comunicati e nelle conferenze stampa, di assegnare ai procedimenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Oltre a tale divieto espresso, la considerazione che i comunicati e le conferenze stampa hanno esclusivamente lo scopo di dare notizia agli organi d'informazione dei fatti e dello stato del procedimento, porta anche ad escludere, tenuto conto al riguardo di talune prassi del passato, che possano essere usate denominazioni fantasiose, suggestive o evocative di scenari del tutto estranei alla finalità informativa e al contesto delle attività svolte ed in corso, che avrebbero come unico scopo la spettacolarizzazione delle indagini o di singoli atti che, come si evince dall'intero impianto normativo, non è assolutamente consentita. Particolare attenzione va posta, in proposito, anche alle autorizzazioni rilasciate alla polizia giudiziaria, nelle quali appare opportuno non solo richiamare il divieto espresso di legge, ma evidenziare anche che il comunicato e la conferenza stampa hanno esclusivamente lo scopo di informare sui fatti oggetto delle attività d'indagine e sugli atti posti in essere e che, pertanto, non sono consentite né denominazioni lesive (anche implicitamente o indirettamente) della presunzione di innocenza, né denominazioni di fantasia suggestive, estranee a tale scopo ed implicanti la spettacolarizzazione dei fatti e degli atti compiuti.

Si indica, quindi, quale opportuno criterio di orientamento distrettuale, quello di evitare e di superare definitivamente l'inutile abitudine operativa di utilizzare denominazioni e/o nozioni e/o appellativi che possano risolversi in una lesione del principio di non colpevolezza, in quanto è di tutta evidenza come una

denominazione ad effetto utilizzata per descrivere l'operazione investigativa o la vicenda giudiziaria possa rivelarsi idonea a recare pregiudizio indiretto agli indagati/imputati, in palese violazione del diritto a non essere presentato come colpevole consacrato dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 n. 343 e dal conseguente decreto legislativo 2021, n. 188.

4. La tutela della dignità della persona e della riservatezza Le esigenze in argomento, in relazione alla tutela delle quali particolarmente attenta e rigorosa é la giurisprudenza eurounitaria, impongono che nella comunicazione istituzionale debba evitarsi ogni ingiustificata indicazione di dati sensibili, quali quelli relativi alle opinioni politiche o religiose, alla sfera sessuale, ed alla salute.

Tale indicazione va declinata in maniera rigorosa per quanto riguarda le vittime del reato, rispetto alle quali trova applicazione anche il disposto di cui all'articolo 52, decreto legislativo n. 196 del 2003, laddove, oltre a richiamarsi l'articolo 734 *bis*, cod. pen., e l'ivi previsto divieto di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, si pone il divieto di diffondere le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi, dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità dei minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Va poi ricordato:

- che, ai sensi dell'articolo 114, comma 6, cod. proc. pen., è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni; e che é altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni;
- che, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, cod. proc. pen., è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2, e che anche l'articolo 33, d.P.R. n. 448 del 1988, prevede che l'udienza dibattimentale davanti al giudice minorile sia tenuta a porte chiuse, salve le eccezioni di cui al comma 2, art. ult. cit.;
- che, ai sensi dell'articolo 114, comma 6 *bis*, cod. proc. pen., è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

5. I rapporti della polizia giudiziaria con gli organi di informazione La disciplina normativa di tale profilo si rinviene nell'articolo 5, comma 3-*bis*, decreto

legislativo n. 106 del 2006, dalla lettura del quale si evince, *da un lato*, che la Procura della Repubblica non ha il monopolio dell'informazione, *dall'altro*, che l'attivazione da parte della polizia giudiziaria non può essere autonoma, ma deve essere sempre autorizzata dal Procuratore della Repubblica, secondo i medesimi presupposti e limiti riferibili all'ufficio requirente, nel senso che:

- deve essere utilizzato solo lo strumento del comunicato stampa o della conferenza stampa;
- è comunque fatto divieto agli operatori di polizia, fuori da tali canali informativi, di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione;
- l'informazione è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico e va fornita assicurando, comunque, in ogni caso, il diritto dell'interessato a non essere indicato come colpevole fino a definitivo accertamento giudiziario;
- l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica deve essere motivata in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

Atteso che la motivazione del Procuratore é, in questi casi, prevista sia per la conferenza stampa che per il comunicato stampa, pare consigliabile, quale concreta modalità operativa, che il testo del comunicato che si propone di diffondere sia oggetto di preventiva comunicazione al Procuratore della Repubblica ovvero al magistrato delegato ai rapporti con gli organi di informazione, eventualmente anche attraverso mezzi che consentano comunicazioni e riscontri in tempo reale, quali *chat, e-mail, et similia*.

Nelle conferenze stampa autorizzate deve essere raccomandata alla polizia giudiziaria attenzione massima alla proprietà delle espressioni e del linguaggio utilizzato, avendo cura di assicurare il rispetto del principio di presunzione di innocenza.

In materia di arresto e di fermo va ribadito che, trattandosi di atti di polizia giudiziaria dei quali deve essere data immediata comunicazione al pubblico ministero e che hanno per presupposto una notizia di reato della quale unico destinatario è il pubblico ministero, ogni comunicazione agli organi d'informazione da parte della polizia giudiziaria rimane subordinata all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica ed al rispetto delle altre condizioni di legge, anche quando l'informazione riguardi soltanto l'arresto o il fermo.

Va peraltro rimarcato come la mera notizia di arresti o fermi eseguiti per uno o più reati, non accompagnata da elementi di dettaglio che consentano di identificare la persona arrestata o fermata, non ricada nel perimetro di riferimento delle norme sulla presunzione di innocenza, con la conseguenza della loro possibile

comunicazione alla stampa o della loro pubblicazione sui siti *internet* delle rispettive Amministrazioni senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Un tale aspetto rientra infatti nel diritto di cronaca in ordine ai fatti di rilievo penale verificatisi nel territorio, non ponendosi, in tali casi, alcun profilo concreto di tutela della presunzione di non colpevolezza, non essendovi né soggetti indagati identificati né riferimenti a concreti e specifici procedimenti penali; va da sé che, per rimanere nei limiti del diritto di cronaca, occorre evitare descrizioni inutilmente analitiche del fatto idonee a consentire una tale identificazione ovvero il riferimento ad uno specifico procedimento penale, soprattutto in contesti ambientali di dimensioni particolarmente ridotte.

6. Procedimenti nei confronti di soggetti ignoti ed esecuzione di ordini di carcerazione in esecuzione di condanna definitiva

Va ribadito che, in relazione alle indagini a carico di ignoti, non sussiste l'esigenza di tutela della presunzione di innocenza, ma rimane ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, decreto legislativo n. 106 del 2006, riguardanti l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di talché, anche nel caso di indagini nei confronti di ignoti, i rapporti con la stampa potranno essere mantenuti solo dal Procuratore della Repubblica ed esclusivamente con comunicati o conferenze stampa e tutte le informazioni dovranno essere riferite con impersonale indicazione dell'ufficio, senza mai menzionare, neppure indirettamente, il magistrato titolare.

Alle stesse conclusioni si deve pervenire per le informazioni riguardanti l'esecuzione di ordini di carcerazione in esecuzione di condanna definitiva.

7. Le esternazioni dei magistrati ed il dovere del riserbo

I presenti criteri di orientamento distrettuali, oltre ai profili afferenti la comunicazione istituzionale degli uffici requirenti e della polizia giudiziaria, si propongono altresì di indicare linee di indirizzo in materia di esternazioni dei magistrati, in relazione al dovere del riserbo imposto dall'articolo 1, d.lgs. n. 109 del 2006.

Il riserbo vuole significare il fatto di essere riservato, discreto e controllato nell'esprimersi e nel comportarsi; si tratta di un atteggiamento richiesto al magistrato all'evidente fine di evitare che, facendo percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il medesimo deve godere presso la pubblica opinione, come ben si legge, tra le altre, in Cass. civ., sez. Un., 15 ottobre 2020, n. 22373.

Il codice etico si occupa dei rapporti del magistrato con la stampa e con gli

altri mezzi di comunicazione di massa all'articolo 6, evidenziando la necessità di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali ed agli altri mezzi di comunicazione di massa, e prevedendo il divieto di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio, la costituzione di canali informativi personali riservati o privilegiati, nonché la partecipazione a trasmissioni nelle quali il magistrato sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica.

La valenza del codice etico, come noto, è comunque indiretta e mediata nella materia dell'illecito disciplinare, ed assume rilievo nella misura in cui i precetti in esso previsti coincidono con una delle fattispecie tipiche previste dal d.lgs. n. 109 del 2006.

A seguito della abolizione, con legge n. 269 del 2006, delle ulteriori originarie fattispecie di cui all'articolo 2, lettere z) e bb), ed all'articolo 3, lettera f), d.lgs. n. 109 del 2006, le disposizioni che sanzionano le condotte di esternazione/dichiarazione pubblica ed il rapporto con i mezzi di comunicazione, quanto al profilo relativo agli illeciti funzionali del magistrato, sono oggi previste dall'articolo 2, comma 1, lett. u), v) aa), decreto legislativo n. 109 del 2006, che riguardano, rispettivamente, l'illecita divulgazione di atti e le violazioni dei doveri di riservatezza (lett. u), i limiti alle pubbliche dichiarazioni o interviste (lett. v), ed il divieto di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti il proprio ufficio e di utilizzazione di canali informativi personali (lett. aa).

7. 1. Le singole fattispecie L'illecito disciplinare di cui alla lett. v), decreto legislativo n. 109 del 2006, sanziona le *<<pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106>>*.

Evidente la *ratio* della disposizione: evitare la divulgazione, con pubbliche dichiarazioni o interviste, di notizie sui soggetti coinvolti negli affari pendenti, dei quali il magistrato si stia occupando o si sia occupato. Il divieto di pubbliche dichiarazioni o interviste sussiste sino all'emissione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione ordinaria; il magistrato è quindi tenuto al riserbo anche dopo la fase o grado del procedimento in cui ha trattato "l'affare", sino a quando sui fatti oggetto di trattazione dinanzi a sé non si sia formato il giudicato.

La norma sanziona poi la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-*bis* e 3, decreto legislativo n. 106 del 2006, sia quale illecito proprio riferibile esclusivamente al Procuratore della Repubblica ovvero al magistrato delegato ai rapporti con gli organi di informazione, al fine di assicurare la natura impersonale dell'ufficio e del suo agire (commi 1, 2, e 2-*bis*), sia quale illecito del singolo sostituto che rilascia dichiarazioni o fornisce notizie in assenza di una delega espressa del Procuratore della Repubblica circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

L'illecito disciplinare di cui alla lett. u), decreto legislativo n. 109 del 2006, sanziona invece la *<<la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui>>*.

La disposizione è diretta a prevenire *scoop* mediatici e fughe di notizie, in quanto in tale fattispecie non necessariamente il magistrato si rivela all'esterno in prima persona. Trattasi di illecito di pericolo, in quanto la condotta deve essere idonea a ledere indebitamente diritti altrui, non solo delle parti, ma anche di terzi, stante la dizione onnicomprensiva del testo normativo, idoneità da verificare in concreto, come insegna Cass. civ., sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17187, non richiedendosi, invece, il concreto accertamento di un pregiudizio arrecato a terzi.

La disposizione sanziona, tra l'altro, in relazione alle nuove frontiere della comunicazione *massmediatica* delle vicende giudiziarie, la partecipazione a *docufilm* avente ad oggetto un procedimento trattato dal magistrato, come insegna Cass. civ., sez. Un., 15 ottobre 2020, n. 22373; in questo caso, infatti, viene in rilievo che il protagonista del *docufilm* è un soggetto intraneo al processo, che può per ciò stesso rafforzare o comunque influire significativamente, attraverso gli strumenti di persuasione e di orientamento mediatico, sul sereno svolgimento del giudizio.

L'illecito disciplinare di cui alla lett. aa), decreto legislativo n. 109 del 2006, infine, sanziona *<<il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati>>*, nell'ottica di prevenire il protagonismo giudiziario.

Nel sistema disciplinare vigente sono quindi ascrivibili agli illeciti funzionali del magistrato, sotto il profilo della violazione del dovere di riserbo, soltanto le dichiarazioni o le comunicazioni di notizie aventi ad oggetto il procedimento penale trattato dal magistrato dichiarante, sia che le stesse riguardino la fase delle indagini preliminari, sia che riguardino altre fasi del processo, mentre le dichiarazioni riguardanti la cosiddetta critica pubblica o politica attengono alla

sfera dell'illecito extrafunzionale.

8. Le esternazioni extrafunzionali

Tali tipologie di condotta possono presentare profili penali [ad es. violazione degli articoli 595, 326, ecc., cod. pen., con conseguente applicabilità del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006], ovvero profili disciplinari se violano i canoni dell'equilibrio, dignità e misura attingendo profili di gravità, ma in relazione alla violazione del dovere di correttezza, secondo il disposto e nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il concetto di esercizio delle funzioni viene oggi inteso, come recita la giurisprudenza di legittimità, <<*in senso dinamico, siccome connesso allo status di magistrato*>>, e quindi consente di attrarre nell'ambito della scorrettezza funzionale grave anche quella correlata a comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo *in fieri*, involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un *modus agendi* contrario ai doveri del magistrato (tra le altre, si vedano Cass. civ., sez. Un., 4 agosto 2021, n. 22302; 15 gennaio 2020, n. 741; 27 novembre 2019, n. 31058).

In tal senso, pertanto:

- particolare attenzione, alla luce del rigoroso indirizzo giurisprudenziale sopra evidenziato, va posta alle pubbliche dichiarazioni, alla partecipazione a trasmissioni televisive ovvero a *talk-show*, in relazione a vicende giudiziarie ancora non definite anche se non trattate dal magistrato, in quanto ogni sua esternazione, proprio per la funzione esercitata, può per ciò stesso rafforzare o comunque influire significativamente, attraverso gli strumenti di persuasione e di orientamento mediatico, sul sereno svolgimento del giudizio, nonché sul principio di parità delle armi in relazione alla corretta formazione della prova, che trova fondamento nell'articolo 111 Cost., con aspetti, quindi, astrattamente valutabili sotto il profilo della grave scorrettezza nei confronti delle parti processuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 109 del 2006; al proposito, va ricordato come anche la partecipazione di magistrati (ovviamente diversi da quelli che si sono occupati per ragioni di ufficio del procedimento), programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie, è soggetta all'autorizzazione del C.S.M., quando trattasi di <<*vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti*>> (si veda l'articolo 4.2. bis, circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, e succ. mod.);

- esulano, invece, dal fuoco della norma disciplinare le dichiarazioni aventi contenuto *latu sensu* politico, ove, beninteso, non si configurino profili di rilievo penale; al proposito, piace ricordare la recente decisione CEDU, sentenza 20 febbraio 2024, *Danileț c. Romania* (ricorso n. 16915/21) - pur se presa a stretta maggioranza ed accompagnata da *dissenting opinion* - secondo la quale l'ingerenza statale nel godimento dei diritti convenzionalmente protetti, quali quello fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, va valutata alla luce del triplice criterio applicato, come di consueto, nella sua giurisprudenza, volto a verificare se l'ingerenza sia prevista dalla legge, persegua uno scopo legittimo e sia necessaria in una società democratica, ossia proporzionata, dovendosi ritenere non proporzionata una limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel contesto di un dibattito su questioni di interesse pubblico ed in particolare di riforme legislative che incidono sul sistema giudiziario.

Rimane salvo il principio che, comunque, con riguardo ai magistrati occorre in particolare considerare tanto il dovere di discrezione e di riservatezza che incombe sui medesimi in ragione della loro delicata funzione, quanto la necessità che sia preservata la fiducia dei cittadini nel potere giudiziario, cosicché ci si deve attendere che i magistrati si avvalgano della propria libertà d'espressione con discrezione ogni volta che l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario agli occhi del pubblico rischino di essere messe in discussione (CEDU, sez. II, sent. 29 luglio 2013, *Di Giovanni c. Italia*, ric. n. 27510/2008).

9. Conclusioni ed adempimenti richiesti

In relazione a quanto indicato in epigrafe, ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 2006, n. 106, preso atto della condivisione dei presenti criteri di orientamento distrettuali in materia di comunicazione istituzionale degli uffici requiranti del distretto e della polizia giudiziaria, come constatato all'esito della Conferenza distrettuale del 27 marzo 2024, si invitano le Ss. LL.:

- a voler promuovere l'applicazione dei suddetti criteri nei rispettivi uffici, informandone i magistrati in servizio e la polizia giudiziaria;
- a voler inviare, a decorrere dal mese di aprile 2024, un elenco semestrale riepilogativo, anche se negativo, dei comunicati, delle conferenze stampa, delle autorizzazioni rilasciate alla polizia giudiziaria e di quelle richieste e non rilasciate, entro il giorno 5 settembre ed entro il giorno 5 marzo di ogni anno.

La circolare illustrativa delle nuove norme sui rapporti con gli organi d'informazione, emanata da questa Procura generale il 13 marzo 2022, é da

intendersi revocata ed integralmente sostituita dai presenti criteri di orientamento.

Si pubblichi bilingue sul sito *web* dell'Ufficio.

In Trento, 5 aprile 2024.

Il Procuratore Generale

Corrado dr. Mistri

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Corrado Mistri', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.